

DELIBERAZIONE 11 APRILE 2023

153/2023/R/COM

ATTUAZIONE DEL DPCM 15 MARZO 2023, ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 14-BIS DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2022, N. 25 - FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DELLE PERSONE CON MALATTIA GRAVE CHE UTILIZZANO ENERGIA ELETTRICA PER APPARECCHIATURE MEDICHE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO IN VITA. MODIFICHE DELL'ALLEGATO D DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 63/2021/R/COM

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1246^a riunione dell'11 aprile 2023

VISTI:

- il Regolamento UE/2016/679, *General Data Protection Regulation* – Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011, pubblicato in GU n. 56 del 9 marzo 2011, recante “Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2023, attuativo dell'articolo 14-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 - Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento in vita (di seguito: d.P.C.M 15 marzo 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 agosto 2008, ARG/elt 117/08;

- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e, in particolare, l’Allegato D, recante “Testo integrato delle modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in condizioni di disagio fisico;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2023, 83/2023/R/com (di seguito: deliberazione 83/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 134/2023/R/com.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva europea 2003/54/CE, includendo in tale categoria i clienti in condizioni di disagio economico (c.d. bonus elettrico per disagio economico) e i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano dell’utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita (c.d. bonus elettrico per disagio fisico);
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 ha successivamente individuato le apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute;
- le norme per il riconoscimento del bonus elettrico per disagio fisico agli aventi diritto, precedentemente contenute nel Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG), sono successivamente confluite nell’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com;
- la deliberazione 257/2021/R/com ha integrato la Tabella 1, dell’Appendice 2, dell’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, recante l’ammontare di bonus elettrico per disagio fisico, introducendo gli ammontari di bonus da applicare ai clienti percettori dell’agevolazione con livelli di potenza pari a 3,5 kW e a 4 kW e prevedendo che tale integrazione entrasse in vigore per tutti i percettori del bonus dal 1 gennaio 2022;
- il d.P.C.M. 15 marzo 2023 ha stabilito le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 14-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano l’energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento in vita), pari a 500.000,00 euro per l’annualità 2022 (cfr. articolo 1, comma 1 del d.P.C.M.);
- in particolare, il predetto d.P.C.M. ha stabilito:
 - all’articolo 1, comma 2, che le suddette risorse siano destinate a incrementare il bonus, per punto di prelievo, dei clienti in condizioni di disagio fisico con livelli di potenza pari a 3,5 kW, 4 kW e 4,5 kW e con consumi nelle fasce

- media e massima (rispettivamente fra 600 e 1200 kWh e oltre 1200 kWh di consumo);
- all'articolo 1, commi 3 e 4, che l'Autorità:
 - o entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, provveda con propria deliberazione ad integrare l'ammontare della compensazione, per punto di prelievo, per i clienti in stato di disagio fisico individuati all'articolo 1, comma 2;
 - o provveda a dare successiva comunicazione all'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché il predetto Ufficio proceda entro 20 giorni da tale comunicazione al trasferimento, in una unica soluzione, della somma di 500.000,00 euro sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il bonus elettrico per disagio fisico viene riconosciuto agli aventi diritto, senza interruzione fino alla notifica di cessazione dell'uso delle apparecchiature elettromedicali, a seguito di presentazione di apposita domanda presso i Comuni o i soggetti da questi delegati, ed è gestito dal Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) sulla base della Convenzione stipulata tra l'Autorità e l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), prorogata fino al 31 agosto 2023 con la deliberazione 83/2023/R/com;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dell'Allegato D, alla deliberazione 63/2021/R/com, l'impresa di distribuzione (tra l'altro) invia in formato elettronico al venditore, almeno in corrispondenza della prima fatturazione, una comunicazione che attesta il riconoscimento della compensazione allo specifico punto di prelievo con riferimento ad uno specifico codice fiscale, riportando l'entità e la tipologia della compensazione, secondo la classificazione riportata nella Tabella 2, dell'Appendice 1, del medesimo Allegato D;
- in relazione ai clienti in stato di disagio fisico individuati dal d.P.C.M. 15 marzo 2023, all'articolo 1, comma 2, l'ANCI ha comunicato agli uffici dell'Autorità che alla data del 31 dicembre 2022 risultavano ammesse all'agevolazione 2.628 forniture elettriche.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'applicazione delle disposizioni relative all'erogazione del bonus per disagio fisico è emerso che quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.4, nell'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com determina alcune criticità applicative nei casi in cui il titolare dell'agevolazione presenti una richiesta di variazione di localizzazione delle apparecchiature elettromedicali.

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:

- dare attuazione delle disposizioni del d.P.C.M. 15 marzo 2023 prevedendo l'erogazione di un contributo *una tantum*, per punto di prelievo, ai percettori di bonus per disagio fisico alla data del 31 dicembre 2022 con forniture elettriche con livelli di potenza uguale o superiori a 3,5 kW e consumi nelle fasce media (fra 600 e 1200 kWh) e massima (oltre 1200 kWh);
- prevedere che il suddetto contributo *una tantum*, calcolato suddividendo l'importo stanziato dal d.P.C.M. 15 marzo 2023 tra i soggetti di cui al precedente alinea, sia corrisposto dagli operatori competenti nella prima fattura utile;

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- modificare il comma 7.4 dell'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com

DELIBERA

1. di disporre, in attuazione di quanto previsto dal d.P.C.M. 15 marzo 2023, l'erogazione di un contributo *una tantum*, per punto di prelievo, ai percettori di bonus per disagio fisico alla data del 31 dicembre 2022 con livelli di potenza uguale o superiori a 3,5 kW e consumi nelle fasce media (fra 600 e 1200 kWh) e massima (oltre 1200 kWh), di valore pari agli importi riportati nella *Tabella* di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che i distributori di energia elettrica competenti che non disponessero delle informazioni necessarie ad identificare gli aventi diritto al predetto contributo *una tantum*, possano formulare apposita richiesta a SGate, con le modalità che saranno indicate da ANCI sul sito internet di SGate entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
3. di disporre che il contributo *una tantum* di cui ai precedenti punti sia corrisposto dall'impresa di distribuzione competente nella prima fattura utile emessa successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sia trasferito dal venditore competente al cliente domestico titolare del punto di prelievo interessato nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione del medesimo contributo *una tantum* da parte dell'impresa di distribuzione;
4. di sostituire, nell'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, il comma 7.4 dell'articolo 7 con il seguente:
“7.4 Nel caso di istanze di variazione della localizzazione, la compensazione in corrispondenza del nuovo punto di prelievo decorre dalla data di attribuzione dello stesso al richiedente come certificata dal distributore competente o dal SII e deve essere comunque coincidente o successiva, alla data di cessazione dell'agevolazione nel precedente punto di prelievo.

Nei casi di variazione della tipologia o dell'intensità di utilizzo di apparecchiature elettromedicali, che possano dar luogo a diversa compensazione si applica quanto previsto dall'Articolo 4, comma 4.1.”;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), alla società Acquirente Unico S.p.A. e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini